

Codice A1617A

D.D. 29 maggio 2025, n. 397

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Intervento di trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di nuova piscina, autorimessa interrata e terre rinforzate, nei comuni di Ameno e Miasino (NO). Richiedente: Società Mediterraneo S.r.l. (P. IVA 11555420964).**



**ATTO DD 397/A1617A/2025**

**DEL 29/05/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Intervento di trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di nuova piscina, autorimessa interrata e terre rinforzate, nei comuni di Ameno e Miasino (NO). Richiedente: Società Mediterraneo S.r.l. (P. IVA 11555420964).

Vista l'istanza di autorizzazione presentata dalla Società Mediterraneo S.r.l. (P. IVA 11555420964) con sede legale in Milano (MI) Corso Venezia, 36 in data 17/04/2025 prot. n. 61844, per un intervento di trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di nuova piscina, autorimessa interrata e terre rinforzate, su superfici di cui al foglio n. 1 part. n. 108 e 109 del N.C.T. del Comune di Ameno (NO) e al foglio n. 5 part. n. 315, 316 e 318 del N.C.T. del Comune di Miasino (NO);

Esaminata la documentazione progettuale allegata all'istanza a firma Arch. Primatesta Gian Carlo;

Rilevate le considerazioni applicative che attestano la compatibilità degli interventi in progetto con le condizioni di stabilità dell'area contenute nella documentazione di cui sopra;

Preso atto del verbale in data 22/05/2025 (prot. n. 23665) a firma del funzionario, Dott. Geol. Paolo Semino del Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

Considerato che, in base all'attività istruttoria svolta dal funzionario incaricato e al sopralluogo

esperito in data 15/05/2025, finalizzata a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Ameno (NO) al foglio n. 1 part. n. 108 e 109 e una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Miasino (NO) al foglio n. 5 part. n. 315, 316 e 318;
- la superficie complessiva interessata è di circa di 1501,86 m<sup>2</sup>, con una movimentazione di terra pari a circa 2.173,51 m<sup>3</sup> in area soggetta a vincolo idrogeologico con volume di scavo pari a 551,27 m<sup>3</sup> circa e un volume di riporto in rilevato pari a circa 1.622,24 m<sup>3</sup>;
- l'intervento non interessa superficie boscata.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione del deposito cauzionale per un valore pari a € 1.000,00, prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/89 e dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009, l'intervento è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento per un importo complessivo pari a Euro 433,80 a favore della Regione Piemonte, tramite bollettino di pagamento PagoPA;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Ditta Mediterraneo S.r.l. con sede legale in Milano (MI) Corso Venezia 36 - a realizzare l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di nuova piscina, autorimessa interrata e terre rinforzate, nei comuni di Ameno e Miasino (NO), su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale geologico redatto in data 22/05/2025 e conservato agli atti del Settore scrivente.

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

## **DETERMINA**

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Mediterraneo S.r.l. (P. IVA 02426080038) con sede legale in Milano (MI) – Corso Venezia 36 - ad effettuare l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di nuova piscina, autorimessa interrata e terre rinforzate, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Ameno (NO) al foglio n. 1 part. n. 108 e 109 e al N.C.T. del Comune di Miasino (NO) al foglio n. 5 part. n. 315, 316 e 318, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale geologico redatto in data 22/05/2025 dal funzionario incaricato e di seguito riportate:

1. le opere devono essere realizzate in conformità degli elaborati progettuali prodotti e delle seguenti prescrizioni tecniche e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore scrivente;
2. in fase di realizzazione dell'opera, per i vari litotipi affioranti o messi alla luce dagli scavi, dovrà essere verificata la corrispondenza tra le caratteristiche geomeccaniche/geotecniche reali e quelle assunte in progetto. Qualora i parametri reali risultassero peggiori di quelli progettuali, dovranno essere sospesi i lavori e, a cura del geologo, dovrà essere trasmessa agli Enti competenti una relazione che esponga le soluzioni tecniche adeguatamente rimodulate al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al punto 1;
3. qualora, in corso d'opera, si verificano scavi o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione di qualsiasi natura, oltre a quelle previste in progetto o di dimensioni superiori alle stesse, occorrerà, a seguito degli approfondimenti geotecnici del caso, inviare allo scrivente Ufficio una relazione esplicativa al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al punto 1;
4. in fase esecutiva, occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nella documentazione di progetto e nella relazione geologica, ogni eventuale variazione, anche solo ipotizzabile, dovrà essere prontamente comunicata al geologo il quale dovrà prevedere gli eventuali accorgimenti necessari;
5. deve sempre essere assicurata la regimazione delle acque meteoriche e superficiali, evitando il determinarsi di fenomeni di ristagno delle acque, di permeazione delle stesse nel terreno e di erosione nelle aree oggetto di intervento ed in quelle limitrofe;
6. dovrà essere garantita, durante tutte le fasi di realizzazione dell'opera, la stabilità dei fronti di

scavo, provvedendo, qualora il Direttore dei lavori lo ritenga necessario, anche alla predisposizione di idonee opere provvisoriale;

7. le aree a tergo delle opere di sostegno e di quelle ad esse assimilabili, che possono avere influenza sulla stabilità delle stesse, non dovranno essere interessate, sia in fase di costruzione che di esercizio, da carichi (presenza di costruzioni, di depositi di materiale, di veicoli in transito, di apparecchi di sollevamento, ecc.) non compatibili con quelli considerati nelle verifiche di stabilità eseguite durante la progettazione, all'uopo dovranno essere opportunamente posizionati cartelli indicanti il divieto di transito ai veicoli con massa limite per asse superiore ai valori ammissibili;

8. tutte le opere e le componenti strutturali devono essere soggette a manutenzione in modo tale da consentirne l'utilizzazione con il livello di sicurezza previsto dalle vigenti norme;

9. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle e dovrà anche essere assolutamente eliminato il rischio di rotolamento, anche accidentale, verso il basso, con particolare riguardo ai tratti sovrastanti edifici, strade, piste ed infrastrutture in genere;

10. in nessun caso dovranno essere depositati materiali di qualsiasi natura nei pressi di corsi d'acqua, canali, impluvi, linee di deflusso e/o linee di ruscellamento di acque superficiali;

11. i terreni movimentati in attesa di riutilizzo dovranno essere adeguatamente stoccati in modo da garantire la stabilità dello stesso deposito e dell'area in cui è posizionato, avendo cura di non interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, aree a tergo delle opere di sostegno, ecc.);

12. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere gestito ai sensi e nel rispetto delle vigenti normative;

13. dovrà essere previsto al termine dei lavori il rimodellamento morfologico e il ripristino vegetativo delle aree destinate al deposito temporaneo delle attrezzature, dei materiali da scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo;

14. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa preventivamente una relazione esplicativa agli Enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;

15. dovrà essere inviata allo scrivente Settore la comunicazione di inizio e di fine lavori; a quest'ultima dovrà anche essere allegata una dichiarazione, a firma del Direttore dei lavori, che attesti la conformità degli interventi eseguiti al progetto autorizzato;

16. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme in materia.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione del deposito cauzionale per un valore pari a € 1.000,00 prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/89 e dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009, l'intervento è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento per un importo complessivo pari a € 433,80 a favore della Regione Piemonte, tramite bollettino di pagamento PagoPA.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a tre anni. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionari estensore  
Dott. For. Federico Pelfini

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro